



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, **9 LUG. 2009**

RU 89405

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle
Dogane

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

e p.c.:

Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore dell'Agenzia delle Dogane

LORO SEDI

Alle Aree centrali dell'Agenzia delle
Dogane

SEDE

Al Dipartimento delle Finanze
Via Pastrengo n. 22
00185 ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza
ROMA

(fax 06/44223202)

Alla Confindustria
Viale dell'Astronomia n. 30
(fax 06/5923713)

All'E.N.I.
P.le Mattei n. 1
ROMA
(fax 06/59825995)

All'Assogasliquidi
V.le Pasteur n. 10
ROMA
(fax 06/5919633)

Alla Confcommercio
P.za G. Belli n. 2
ROMA
(fax 06/6874586)

Alla Confesercenti
Via Farini n.5
ROMA
(fax 06/4746556)

OGGETTO: Applicazione dell'aliquota d'accisa relativa al gas naturale impiegato per combustione per "usi industriali al settore della "distribuzione commerciale". – Chiarimenti.

Si fa seguito alla nota RU 24081 dell'8 aprile u.s. con la quale sono state fornite alcune precisazioni in ordine alla determinazione del termine iniziale di decorrenza dell'applicazione dell'aliquota d'accisa relativa al gas naturale impiegato per combustione per "usi industriali al settore della "distribuzione commerciale".

A tal riguardo sono stati sottoposti all'attenzione della scrivente alcuni quesiti relativi all'applicabilità della suddetta aliquota, a partire dal 3 ottobre 2006, nelle ipotesi in cui, a fronte della presentazione (da parte di soggetti esercenti l'attività in questione) delle istanze necessarie per l'applicazione dell'aliquota "usi industriali" in tempo utile per l'inserimento nell'elenco degli utenti agevolati da allegare alla dichiarazione di consumo per l'anno 2006, le aziende fornitrici non abbiano potuto, per proprie difficoltà organizzative o procedurali, procedere al materiale inserimento di tali soggetti nell'elenco predetto, con la conseguente applicazione, rispetto ai consumi effettuati da tali soggetti della maggiore aliquota per combustione "per usi civili".

In tali ipotesi, atteso il diritto dei richiedenti all'applicazione del trattamento fiscale più favorevole a partire dalla data predetta (conformemente a quanto indicato con la nota prot. n. 4428/V del 27.12.2006), in considerazione della presentazione della documentazione richiesta entro i termini previsti, si è quindi verificato il versamento di un'imposta maggiore del dovuto, a fronte di una situazione sostanziale tale da legittimare il riconoscimento di un trattamento tributario più favorevole.

Ciò premesso, considerato quanto ritenuto dall'Avvocatura Generale dello Stato ed in linea con quanto evidenziato nelle note prot. n. 4428/V e RU 24081, sin qui richiamate, si ribadisce in linea generale il consolidato principio per cui la favorevole aliquota per combustione "per usi industriali" può trovare applicazione a partire dal momento della presentazione della propria richiesta da parte degli aventi diritto ai soggetti fornitori.

Con particolare riguardo all'ipotesi sopra descritta e limitatamente al periodo di prima applicazione dell'art. 7, co. 27, del d.l. n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 286/2006 (art. 2, comma 73), si ritiene che l'aliquota in questione possa trovare applicazione a partire dalla data del 3 ottobre 2006 anche rispetto ai consumi imputabili a quei soggetti che, pur avendo tempestivamente segnalato la propria situazione peculiare, non siano stati inseriti nell'elenco degli utenti agevolati da allegare alla dichiarazione annuale di consumo 2006, a condizione che tali situazioni siano state regolarizzate con la dichiarazione di consumo successiva.

A tal fine, ferma restando la necessità che sia stata presentata apposita istanza di rimborso entro il termine biennale previsto dall'art. 14 del d. lgs. n. 504/1995, gli enti fornitori potranno, eventualmente, procedere, sui versamenti futuri, allo scomputo della maggiore imposta versata dalle rate mensili di acconto o, in alternativa, procedere al necessario conguaglio in sede di liquidazione della dichiarazione futura, dando così luogo all'automatica compensazione, in sede di saldo, dei versamenti effettuati in misura superiore al dovuto.

Il Direttore dell'Area centrale

Ing. Walter De Santis

